



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale**

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro  
All'attenzione dell'Avv. Mariachiara Fittante  
[catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it)

**OGGETTO: Avv. Mariachiara Fittante - AL 2872/2021 – Associazione Scientifica Pitagora c/Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ricorso al Tar con sospensiva**

La ricorrente impugna il provvedimento di diniego della parità scolastica per l'a.s. 2021/2022 per il Liceo scientifico ad indirizzo biomedico, decreto prot. AOODRCAL0015270 del 31.08.2021 (**all. 1**) – essendo già ente gestore dell'Istituto tecnico paritario ad indirizzo aeronautico - e il parere negativo (**all. 2**) espresso dal Comitato tecnico nominato con D.D.G. prot. n. 6370 del 22/04/2021, come da C.M. 87 del 14 maggio 2001, per la valutazione delle domande di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2021/2022, in relazione ai punti di seguito richiamati.

**1. Presunta incompetenza del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ad adottare il decreto di diniego della parità scolastica**

La prima censura concerne la presunta incompetenza del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ad adottare il provvedimento finale del procedimento relativo al riconoscimento della parità scolastica e, di conseguenza, la violazione dell'art. 4.1 del DM n. 83/2008<sup>1</sup> nella parte in cui si prevede che “*il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio conclude il procedimento, adottando motivato provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa*”.

Va premesso che, alla data dell'emanazione dell'atto impugnato, ovvero al 31/8/2021, il posto di Direttore Generale dell'U.S.R. Calabria era vacante, avendo cessato la precedente D.G. le sue funzioni al 23/8/2021 e non essendo stata la stessa sostituita in quella data.

Il primo motivo di impugnazione è del tutto privo di fondamento per i motivi che seguono:

- a. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 166 del 30 settembre 2020 (**all. 3**) (*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*) “*Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 7 dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti in relazione alle specifiche materie da trattare*”, cosicché gli USR e, per esso, i loro Direttori Generali, sono sotto-ordinati rispetto al Capo Dipartimento. Inoltre, l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, richiamato dall'art. 3 comma 2 del sopra citato D.M. 166/2020, prevede che: “*Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione...*”. È proprio in ossequio al principio della continuità amministrativa che il D.M. n. 5 del 5 gennaio 2021 (**all. 4**), contenente la *Direttiva recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi*

<sup>1</sup> D.M. 83/2008 – contenente le “*Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento*”.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale**

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

*dirigenziali, all'art. 14 comma 2, ha stabilito con chiarezza che "Fino a quando il posto dirigenziale è vacante, la responsabilità dell'ufficio resta attribuita al Capo del Dipartimento o al Direttore della Direzione presso cui lo stesso ufficio è incardinato".*

Quanto sopra esposto fugge ogni dubbio circa la sussistenza del vizio lamentato dal ricorrente: essendo vacante il posto di Direttore Generale dell'USR per la Calabria, competente ad emanare l'atto conclusivo del procedimento relativo al riconoscimento della parità richiesta per il Liceo scientifico ad indirizzo Biomedico "J. Guenot" era esattamente colui che lo ha emanato, ossia il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

- b. Per mero scrupolo difensivo e per completezza di trattazione, va osservato che in ogni caso nella fattispecie in oggetto mai un eventuale vizio di incompetenza potrebbe invalidare l'atto emanato, trattandosi al più di un vizio non invalidante del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-*octies* comma 2 della legge 241/90. Ed invero tale atto ha un contenuto sostanzialmente vincolato poiché costituisce una presa d'atto della inesistenza dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica.

**2. Sull'asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 – Violazione del principio del contraddittorio**

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione del principio del contraddittorio *sub specie* dell'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990.

Secondo la narrazione di parte ricorrente *"a seguito della domanda della ricorrente l'Ufficio scolastico comunicava il diniego senza dare alcuna possibilità di partecipare al procedimento, così violando il principio del contraddittorio endo procedimentale consacrato dalla disciplina citata"* (pag. 4 del ricorso, **all. n. 5**). Ebbene, controparte omette maliziosamente un passaggio essenziale del procedimento relativo al riconoscimento della parità scolastica, ovvero la richiesta di integrazione documentale che l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria ha rivolto all'Associazione Scientifica Pitagora in data 14 maggio 2021 (**all. n. 6**), proprio al fine di instaurare il contraddittorio. L'attuale ricorrente è stata, con tale missiva ufficiale, invitata a fornire all'ufficio, nel termine di 15 giorni, numerosi documenti necessari per il riconoscimento della parità scolastica, già richiesti al momento di presentazione dell'istanza e non allegati alla stessa o del tutto insufficienti o inconferenti.

È evidente come tale richiesta di integrazione costituisca una vera e propria concretizzazione del principio del contraddittorio, correttamente instaurato dallo scrivente Ufficio con la ricorrente. A riprova di quanto affermato, la ricorrente ha risposto alla succitata richiesta di integrazione documentale.

In verità, la ricorrente ha replicato alla richiesta di integrazione documentale con ben sei distinte pec nelle quali ha allegato documenti ripetuti più volte e ciononostante incompleti o assolutamente inconferenti.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale**

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

Anche in questo caso, per mero scrupolo difensivo, si rammenta come per costante giurisprudenza l'omissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non comporta l'annullabilità dei provvedimenti vincolati, ai sensi dell'art. 21 *octies*, comma 2, della l. n. 241/1990 quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, nonché nei procedimenti discrezionali qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (*ex multis*, TAR Lazio, Roma, sez. III, 14 marzo 2011, n. 2253).

E, come si dirà in seguito analizzando punto per punto la documentazione mancante al fine del riconoscimento della parità scolastica, il contenuto del provvedimento impugnato – di diniego della parità scolastica per la ricorrente per l'a.s. 2021/2022 – non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Pertanto, sia che si ritenga il provvedimento oggetto di impugnazione di natura vincolata che discrezionale, il risultato è comunque che esso non avrebbe potuto avere un diverso contenuto.

**3. Sull'asserita violazione e/o falsa applicazione della l. n. 62/2000 – violazione e/o falsa applicazione d.m. n. 267/2007 e d.m. 83/2008 – difetto di presupposti e di istruttoria - difetto di motivazione – eccesso di potere – difetto di istruttoria**

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, con il provvedimento impugnato, dell'intero quadro normativo posto a disciplina delle scuole paritarie: la legge n. 62/2000, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; il Decreto Ministeriale n. 267/2007, Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento"; il Decreto Ministeriale n. 83/2008 recante "Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento".

Con un unico provvedimento l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria avrebbe violato la quasi totalità delle disposizioni normative di rango primario e secondario che disciplinano la parità scolastica e le modalità procedurali per il riconoscimento della stessa!

La ricorrente sostiene, inoltre, che il provvedimento di diniego sarebbe affetto dal vizio di eccesso di potere *sub specie* di difetto di presupposti e motivazione erronea in quanto le carenze documentali evidenziate risulterebbero generiche e indeterminate.

Si dimostrerà, invece, punto per punto l'erroneità della ricostruzione della vicenda in questione effettuata da controparte.

Incidentalmente è bene chiarire che il parere negativo rilasciato dal Comitato tecnico nominato con D.D.G. prot. n. 6370 del 22/04/2021 che qui si allega (**all. n. 2**) non è stato formalmente comunicato alla scuola richiedente la parità in quanto atto endoprocedimentale. Tuttavia, come già sottolineato in precedenza, l'Ufficio scrivente ha inoltrato all'attuale ricorrente una richiesta di integrazione documentale proprio col fine di instaurare il contraddittorio e consentirle di completare la documentazione necessaria per il riconoscimento della parità scolastica. All'esito del procedimento, però, le persistenti carenze documentali hanno portato al diniego della parità richiesta.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale**

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

**a. quadro orario non conforme agli ordinamenti vigenti**

In relazione a questo aspetto delle contestazioni si evidenzia che lo scrivente Ufficio, con la richiesta di integrazione su citata (**all. n. 6**) chiedeva alla ricorrente di inviare un “*piano orario con l’indicazione dell’orario scolastico diviso per giorni della settimana; si chiede altresì di sapere se l’attività sarà garantita nell’orario antimeridiano o se la richiesta è da intendersi riferita all’orario pomeridiano*”.

Sia dell’istanza presentata dalla ricorrente per il riconoscimento della parità scolastica per l’indirizzo biomedico (**all. n. 7**) sia dall’orario delle lezioni (**all. n. 8**) si evince chiaramente come la fascia oraria interessata dal nuovo indirizzo per il quale si chiede la parità sia quella pomeridiana.

Tuttavia, è noto che le lezioni nelle scuole statali si svolgono nella fascia antimeridiana con eventuale prolungamento in quella pomeridiana, mentre l’orario esclusivamente pomeridiano o serale è riservato alla istruzione/formazione per adulti e/o studenti lavoratori secondo quanto previsto dal DPR 29 ottobre 2012 n. 263, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali”.

Inoltre, il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” che, all’art. 129, comma 6 prevede la possibilità di scegliere la modalità di svolgimento dell’orario della attività didattiche scegliendo tra “*a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana; b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana”.*

In nessuna disposizione relativa agli ordinamenti scolastici vigenti si fa menzione alcuna di attività didattiche svolte esclusivamente in una fascia oraria pomeridiana, se non con riferimento all’istruzione/formazione per adulti e/o studenti lavoratori, per l’ovvio motivo che solo per questi ultimi si pone la necessità di bilanciare le esigenze lavorative con l’esplicazione del fondamentale diritto allo studio.

**b. Abilitazione del personale docente e titolo idoneo richiesto per l’insegnamento**

Con riferimento alla contestazione riguardante la mancanza per alcuni docenti del titolo di abilitazione all’insegnamento si evidenzia quanto segue.

Il DM n. 83/2008, all’art. 3, comma 4, lett. g) prevede che la scuola richiedente la parità debba impegnarsi ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito.

Si rammenta che la normativa equipara le figure professionali (docente ed ATA) operanti nella scuola pubblica a quelle impiegate nelle scuole paritarie.

Dall’elenco inviato dalla ricorrente (**all. n. 9**) risulta, invece, che i docenti sono dotati del solo titolo di studio di accesso all’insegnamento, ovvero una laurea, ma sono sprovvisti del titolo di abilitazione all’insegnamento. Anche da un secondo elenco docenti (**all. n. 10**) inviato all’Ufficio scrivente a seguito della richiesta di integrazione documentale, nel quale la ricorrente ha aggiunto una colonna



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale**

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

in cui viene indicato per taluni l'inserimento nelle GPS (le graduatorie provinciali per le supplenze), per altri l'abilitazione in via di conferimento all'estero non soddisfa il requisito richiesto dal D.M. n. 83/2008 all'art. 3.4, lett. g (*"impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito"*).

In relazione a questo ultimo aspetto, ovvero l'indicazione di un'abilitazione in via di conseguimento all'estero si evidenzia che il titolo di abilitazione conseguito all'estero non ha alcuna validità nell'ordinamento italiano fintanto che non sia concluso il procedimento di riconoscimento dello stesso, con apposito decreto. Non è, pertanto, sufficiente a soddisfare il requisito di cui sopra l'indicazione di un titolo in via di conseguimento.

Inoltre, la ricorrente cita erroneamente due circolari del Ministro dell'Istruzione che fanno riferimento entrambe a situazioni contingenti e non applicabili in questo momento storico.

In particolare, si richiama la nota MIUR n. 2668 del 29 ottobre 2001 (**all. n. 11**), in base alla quale: *"[...] Allo stato [inizio anno scolastico 2001/2002] viene segnalata l'impossibilità da parte di gestori di scuole paritarie di reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione [...]. Ciò posto, considerata la prioritaria necessità di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico delle scuole paritarie senza interruzione dell'attività didattica, in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali."*

Si evidenzia che la nota richiamata fa riferimento all'avvio dell'a.s. 2001/2002 ed è, pertanto, difficilmente riferibile alla situazione odierna. Inoltre, si fa presente che la ricorrente non ha mai richiesto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di confermare l'effettiva carenza di personale nelle graduatorie provinciali, come richiesto dalla citata circolare, tale da consentire di conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito del solo titolo di studio. E se lo avesse chiesto, l'Ufficio scrivente non avrebbe potuto confermare l'impossibilità di reperire personale per esaurimento delle graduatorie, in quanto è dato facilmente verificabile che, le graduatorie per la gran parte delle materie oggetto di insegnamento delle scuole superiori, sono sature!

La ricorrente richiama, inoltre, la nota MIUR n. 4420 dell'11 luglio 2012 (**all. n. 12**): anche questa, come quella del 2001, riguarda un preciso momento storico, in questo caso l'avvio dell'anno scolastico 2012/2013 e l'attivazione dei vari T.F.A. per l'abilitazione (Tirocini Formativi Attivi).

La circolare di cui sopra testualmente prevede: *"tenuto conto dell'imminente avvio dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, che consentiranno di disporre di un maggior numero di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, si ritiene che, fino al termine dei predetti corsi, i gestori delle scuole paritarie possano conferire incarichi anche a personale fornito solo del prescritto titolo di studio qualora ricorrano le situazioni sopra descritte"*. E le situazioni sopra descritte fanno riferimento anche in questo caso all'esaurimento delle graduatorie, situazione la cui verifica non è mai stata richiesta dalla ricorrente all'Ufficio. Si ribadisce, infatti, che ove la stessa ne avesse chiesto



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale**

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

la conferma all'Ufficio scrivente, questo avrebbe dovuto far presente che molte graduatorie per le classi di concorso interessate sono, al contrario, sature!

È utile, infine, precisare che l'utilizzo di personale dotato dei titoli necessari è richiesto dalla normativa richiamata come semplice impegno al momento della presentazione dell'istanza, da verificarsi per un'eventuale revoca della parità entro il 30 settembre.

Questo per dire che anche la carente indicazione di personale docente e non docente qualificato non è, di per sé solo, elemento sufficiente a negare la parità scolastica, ma è elemento a sostegno del diniego della parità assieme agli altri puntualmente indicati nel provvedimento impugnato.

Invero, la normativa esaminata prescrive agli uffici il controllo circa la sussistenza di determinati requisiti delle strutture, del personale e dei progetti educativi e didattici al fine del riconoscimento della parità scolastica; tuttavia, nessun requisito è indicato come *condicio sine qua non* per il rilascio del provvedimento di parità in quanto il riconoscimento o il diniego della parità scolastica discende da una valutazione complessiva, sempre documentale, di tutti i requisiti richiesti.

**c. Documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali**

Controparte ritiene, altresì, insussistente la contestazione relativa titolo di disponibilità dei locali e alla durata del contratto.

In relazione a questo punto è evidente la trasfigurazione della realtà operata da controparte. Nel ricorso si sostiene che: *“il contratto prodotto tra l'associazione ricorrente ed il Comune di Villapiana riguarda l'utilizzo di struttura comunale per qualsiasi tipologia di scuola di ogni ordine e grado”*.

Al contrario, l'art. 2 del contratto di concessione dei locali (**all. n. 13**) inviato dalla ricorrente recita testualmente: “Il locale viene concesso **esclusivamente** per l'apertura del Liceo Paritario Tecnico con indirizzo Aeronautico. I locali oggetto della presente concessione sono da destinarsi **esclusivamente** per tali finalità e alle condizioni contenute nel presente disciplinare, con divieto generale di ogni diverso uso, salvo autorizzazione del Comune di Villapiana”.

È abbastanza evidente che il contratto concede la disponibilità dei locali ad uso esclusivo dell'indirizzo aeronautico, non anche di quello per il quale la ricorrente ha chiesto la nuova parità per l'a.s. 2021/2022, ossia dell'indirizzo biomedico.

Non è stata neppure prodotta alcuna integrazione attestante un mutamento della destinazione d'uso dell'immobile in previsione dell'apertura di un nuovo indirizzo di studio.

Ove ciò non fosse considerato sufficiente, anche altri documenti autorizzativi prodotti dal Comune di Villapiana ed inviati dai richiedenti, sono riferiti tutti all'Istituto tecnico ad indirizzo Aeronautico. Uno fra tutti è il documento denominato “Documento prevenzione incendi” (**all. n. 14**), che rientra tra i documenti richiesti all'art. 3.6, lett. c del D.M. n. 83/2008 al fine di valutare la disponibilità di locali conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, in considerazione del numero degli alunni.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale**

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

Perché venga riconosciuta la parità scolastica, ciascun indirizzo deve essere dotato di locali idonei da destinare ad uso esclusivo. Mentre appare evidente nel caso di specie la volontà della ricorrente di destinare la medesima struttura, concessa in uso dal Comune di Villapiana per il solo indirizzo aeronautico, ad un uso promiscuo con l'indirizzo biomedico, per il quale anche per questo motivo è stata negata la parità.

Questo è confermato anche dal piano orario (lett. a della presente memoria, all. n. 8) sviluppato nella fascia oraria pomeridiana, a conferma dell'utilizzo misto degli stessi locali da parte delle due scuole. In aggiunta rispetto a quanto già detto in relazione alla necessità di uso esclusivo dei locali per ciascuna scuola o indirizzo scolastico, si sottolinea come laboratori e attrezzature tecniche idonei per una specifica scuola non necessariamente lo sono per una diversa scuola.

Nel ribadire che compito dell'Ufficio Scolastico Regionale, in fase di valutazione delle istanze per il riconoscimento della parità scolastica è tenuto ad effettuare una verifica solo documentale, come emerge dalle varie disposizioni citate e, in particolare, dall'art. 3 del D.M. n. 83/2008, si sottolinea come la mancanza di una struttura idonea ad accogliere il nuovo indirizzo per il quale viene richiesto il riconoscimento della parità costituisce elemento di per sé solo idoneo a giustificare il diniego della parità.

#### **d. Pianta planimetrica**

La ricorrente ha inviato all'Ufficio scrivente una prima planimetria totalmente illeggibile (**all. n. 15**) in cui l'unica cosa che si evince chiaramente è l'intestazione della scuola: "Istituto Tecnico Aeronautico "J. Guenot"". Ancora una volta, in un documento essenziale per la valutazione circa l'idoneità dei locali ad ospitare il nuovo indirizzo per il quale si richiede la parità, non si fa nessuna menzione dell'istituendo indirizzo biomedico, il che fa pensare all'utilizzo di una pianta planimetrica riciclata per ottenere una nuova parità sulla stessa struttura della scuola già paritaria.

Del tutto falsa è l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale: "la planimetria indica gli spazi dedicati al Liceo Biomedico". Anche la seconda pianta planimetrica inviata dalla ricorrente (**all. n. 16**) riporta i locali di un piano terra senza distinguere quali sono destinati all'Istituto tecnico aeronautico e quali sono destinati a quello biomedico, semplicemente perché l'intenzione della ricorrente era quella di utilizzare i medesimi locali per entrambi gli indirizzi nella erronea convinzione secondo la quale, ottenuta la parità per un indirizzo, le sarebbe stata riconosciuta la parità anche per un altro indirizzo negli stessi locali.

Si ribadisce ancora una volta che ciascun istituto necessita di locali idonei in relazione al numero di alunni e al tipo di attività didattiche, il che impedisce l'uso promiscuo di locali per differenti indirizzi. Né basta a soddisfare questo requisito strutturale la scansione temporale differenziata tra fascia antimeridiana e pomeridiana per i due diversi indirizzi, essendo ciò contrario agli ordinamenti scolastici vigenti secondo quanto già ampiamente argomentato al punto a) della presente memoria.

Infine, requisito essenziale per l'idoneità della pianta planimetrica a soddisfare il requisito della disponibilità di locali idonei (art. 3.6, lett. c del D.M. n. 83/2008) è, inoltre, l'indicazione del numero massimo di alunni accoglibili, come richiesto con la citata lettera di integrazione documentale inviata



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale**

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

alla ricorrente in data 14.05.2021 (**all. n. 6**) nonché dalla circolare per le nuove parità dell'USR per la Calabria, prot. n. 781 del 20.01.2021 (**all. n. 17**).

**e. mancanza del certificato di agibilità ad uso scolastico rilasciato dal Comune**

Anche in relazione a questo aspetto parte ricorrente enuncia una falsa rappresentazione della realtà, in quanto l'Ufficio scrivente non ha mai ricevuto il certificato di agibilità, ma solo la richiesta del certificato medesimo (**all. n. 18**).

**f. genericità degli elenchi degli arredi ed attrezzature tecniche**

Questo requisito è previsto dal più volte citato art. 3.6, lett. c, che richiede di documentare la "disponibilità ... di arredi e attrezzature didattiche idonee in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza". La ricorrente ha, invece, inviato una descrizione sommaria degli arredi ed attrezzature, non adeguata a dimostrarne l'idoneità in relazione al tipo di scuola né la conformità alla normativa (**all. n. 19**).

In relazione ai requisiti strutturali richiesti è utile citare, inoltre, una recentissima decisione del Tar Calabria (sent. n. 1911/2021, Tar Calabria, sez. II, **all. n. 20**) che rigetta il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego della parità scolastica motivando nel senso che "Ritenuto che il provvedimento reiettivo è autonomamente giustificato dall'addotta mancanza [...] del certificato di agibilità ad uso scolastico rilasciato dal Comune e degli elenchi degli arredi e delle attrezzature tecniche idonei, in relazione al tipo di scuola, e conformi alle norme vigenti in materia d'igiene e di sicurezza".

Si sottolinea, da ultimo che la normativa esaminata prescrive agli uffici il controllo circa la sussistenza di determinati requisiti delle strutture, del personale e dei progetti educativi e didattici al fine del riconoscimento della parità scolastica; anche se nessun requisito è indicato come *condicio sine qua non* per il rilascio del provvedimento di parità in quanto il riconoscimento o il diniego della parità scolastica discende da una valutazione complessiva, sempre documentale, di tutti i requisiti richiesti, nel caso di specie l'Ufficio scrivente ha evidenziato dei requisiti carenti che di per sé soli possono portare al diniego della parità. Uno su tutti la mancanza di una struttura idonea ad accogliere il nuovo indirizzo scolastico per il quale è stata inoltrata richiesta di parità.

\*\*\*

Pertanto, da un attento esame della documentazione allegata e delle argomentazioni fornite emerge chiaramente l'infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, tanto quanto la bontà degli argomenti proposti per sostenerla.

Non sussistono neppure gli elementi necessari a sostenere la richiesta di una misura cautelare:

- quanto al *fumus boni iuris*, per i motivi già dettagliatamente esaminati;
- quanto al *periculum in mora*, è stato ampiamente dimostrato come il danno invocato dalla ricorrente non potrebbe derivare dal mancato riconoscimento della parità scolastica alla scuola ricorrente. Non



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale**

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

verrebbe leso il diritto allo studio sancito all'art. 33 della Costituzione in quanto la ricorrente può, continuare ad operare anche senza il riconoscimento della parità, come scuola non paritaria, inserita a tutti gli effetti nel sistema di educazione nazionale.

Al contrario, è proprio a tutela degli alunni e delle loro famiglie che la legge prescrive di non riconoscere la parità a scuole prive dei requisiti necessari ad equipararle alle scuole statali. Un danno potrebbe, invece, derivare loro da un erroneo riconoscimento della parità a scuole che i Dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero accertassero, dopo l'avvio dell'anno scolastico, prive dei requisiti prescritti dalla legge.

Non sussisterebbe nemmeno il lamentato danno per i docenti in termini di titoli spendibili e arricchimento professionale: nulla impedisce loro di insegnare in una scuola facente parte del sistema di educazione nazionale, ancorché non paritaria.

**Non sussistono, pertanto, né il *periculum in mora* (tantomeno *in re ipsa*)** in quanto il riconoscimento della parità scolastica non è condizione necessaria per il suo funzionamento; **né il *fumus boni iuris***, per i motivi che già ampiamente esaminati.

Si chiede, pertanto, il rigetto del ricorso (**all. n. 5**) in quanto infondato per le ragioni su esposte, nonché il rigetto della misura cautelare richiesta, non sussistendo né il *fumus boni iuris* né il *periculum in mora*.

IL DIRIGENTE  
Vito Primerano



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale**

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

Allegati:

1. Decreto di diniego della parità scolastica per l'a.s. 2021/2022 – Liceo scientifico ad indirizzo Biomedico “J. Guenot” prot. AOODRCAL0015270 del 31.08.2021;
2. Parere negativo espresso dal Comitato Tecnico;
3. D.M. n. 166 del 30 settembre 2020 *Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*;
4. D.M. n. 5 del 5 gennaio 2021, *Direttiva recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali*;
5. Ricorso;
6. Richiesta di integrazione documentale J.Guenot m\_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0008213.14-05-2021;
7. Istanza per il riconoscimento della parità scolastica per il Liceo scientifico ad indirizzo Biomedico “J. Guenot”;
8. Orario delle lezioni;
9. Elenco docenti;
10. Secondo elenco docenti;
11. Nota MIUR n. 2668 del 29 ottobre 2001;
12. Nota MIUR n.4420 dell'11 luglio 2012;
13. Contratto di concessione dei locali;
14. Documento prevenzione incendi;
15. Pianta planimetrica dell'Istituto tecnico paritario ad indirizzo aeronautico;
16. Seconda pianta planimetrica dell'Istituto tecnico paritario ad indirizzo aeronautico;
17. Circolare-richiesta-parita-2021 2022 USR Calabria prot. 781 del 20-01-2021;
18. Richiesta certificato agibilità;
19. Elenco attrezzature arredi e descrizione locali;
20. Sentenza TAR Calabria n. 1911 2021 conferma diniego parità.